

Aspromiele - Convenzione furto apicoltori

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Società Reale Mutua di Assicurazioni

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nelle Condizioni di assicurazione

Che tipo di assicurazione è?

La polizza copre i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati identificati nel Modulo di adesione, anche se di proprietà di terzi, da furto.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sezione Furto: danni materiali e diretti che possono subire i beni assicurati ovvero gli Alveari, i Nuclei/Sciame e le Apidee, anche se di proprietà di terzi, causati da furto.



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni:

- ✗ agli alveari, nuclei/sciami ed apidee di cui l'apicoltore non abbia registrato presso la Banca Dati Apistica Nazionale (BDN) le ubicazioni e gli spostamenti;
- ✗ verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio;
- ✗ verificatisi in conseguenza di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- ✗ commessi od agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata qualora l'Assicurato sia una persona giuridica;
- ✗ commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con quelle indicate nel punto precedente o con loro conviventi;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza dei beni Assicurati o dei locali che li contengono;
 - da persone legate del punto precedente da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;

- ✗ causati ai beni Assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro indennizzabile a termini della presente polizza;
- ✗ ammanchi di qualsiasi genere;
- ✗ ai beni oggetto di locazione finanziaria Assicurati con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i predetti beni saranno da considerarsi in garanzia;
- ✗ indiretti quali profitti sperati, mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- ✗ causati ai beni assicurati durante il trasporto o il trasferimento dei medesimi.



Ci sono limiti di copertura?

! L'indennizzo non può essere superiore al valore convenzionale attribuito agli alveari, nuclei/sciami o apidee oggetto di furto e sono previsti franchigie, scoperti e limiti di indennizzo che variano in base all'opzione scelta



Dove vale la copertura?

- ✓ Nel territorio della Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino



Che obblighi ho?

Chi sottoscrive il contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione. Si deve consentire a Reale Mutua di visitare/ispezionare i beni assicurati. Si deve comunicare a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato con versamento su conto corrente postale nello stesso giorno della sottoscrizione della polizza e la copia della ricevuta deve essere inviata ad Aspromiele insieme Modulo di Adesione alla Polizza Convenzione.

Quando comincia la copertura e quando finisce?



La garanzia Assicurativa per ogni Assicurato aderente avrà effetto dalle ore 00.00 del 01/05/2025 qualora il pagamento del premio sia stato effettuato prima di tale data, altrimenti decorre dalle ore 24.00 del secondo giorno lavorativo non festivo successivo al pagamento medesimo (sabato e domenica festivi).

Le adesioni dovranno avvenire entro il termine massimo delle ore 24.00 del 31.07.2025.

La copertura assicurativa indipendentemente dalla data di adesione scadrà alle ore 24.00 del 30/04/2026 e non si rinnoverà tacitamente.

Come posso disdire la polizza?



Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, Reale Mutua Assicurazioni e l'Assicurato, qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), possono recedere dalla copertura assicurativa stipulata con la sottoscrizione del Modulo di Adesione a mezzo lettera raccomandata A.R., FAX oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di 30 (trenta) giorni.